



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI GELA**  
**SEZIONE CIVILE – LAVORO**

Il giudice del lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, sciogliendo la riserva assunta, emette la seguente

**ORDINANZA**

nella causa iscritta al n. R.G. 1283/2024, avente a oggetto “ricorso ex art. 700 c.p.c.”,

**PROMOSSA DA**

**VANESSA PUGLISI**, con l’avv. Massimiliano Pepe;

- *Ricorrente* -

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*,  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, **USR SICILIA UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE PER  
LA PROVINCIA DI CALTANISSETTA ED ENNA**, in persona del legale rappresentante *pro  
tempore*, **USR SICILIA UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI  
RAGUSA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Distrettuale dello  
Stato di Caltanissetta;

- *Resistente* -

**E NEI CONFRONTI**

di tutti i docenti coinvolti nelle operazioni di assegnazione per l’a.s. 2024/2025 e trasferiti nella  
Provincia di Ragusa;

- *controinteressati non costituiti* -

\*\*\*\*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1. Premessa.**

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.* depositato il 29 ottobre 2024, Vanessa Puglisi, premettendo di  
essere insegnante di scuola primaria, titolare di ruolo presso l’Istituto “Gianni Rodari” di Gela, di  
essere madre di Elide Borgia di due anni (il cui padre, coniuge della stessa, svolge attività lavorativa

a Scicli, in provincia di Ragusa), di avere chiesto ai sensi dell'art. 42 *bis* D.lgs. 151/2001 l'assegnazione temporanea in una delle scuole dei Comuni in provincia di Ragusa (Scicli – Modica – Pozzallo - Ispica - Ragusa - Santa Croce Camerina – Comiso - Chiaramonte Gulfi - Vittoria) senza ottenere riscontro positivo, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“in via principale: o emettere, ritenuti sussistenti i requisiti di legge, provvedimento cautelare d'urgenza che disponga l'assegnazione temporanea triennale (anche in sovrannumero) della ricorrente ex art. 42 bis dlgs 151/2001 presso la Scuola Primaria di Donnalucata frazione di Scicli (RGEE81301R); in subordine: o disporre in via cautelare l'assegnazione temporanea triennale (anche in sovrannumero) ex art. 42 bis I comma D. Lgs. 151/2001 della ricorrente presso I.C. Don Milani Scicli (RGIC81200V); o in ogni caso, adottare il provvedimento cautelare richiesto avuto riguardo all'ordine di preferenza espresso nella relativa domanda dalla ricorrente, ed in un posto della medesima posizione retributiva rivestita presso l'ambito territoriale di attuale assegnazione; in ulteriore subordine: o disporre l'assegnazione temporanea triennale (anche in sovrannumero) ex art. 42 bis I comma D. Lgs. 151/2001 presso gli Istituti e/o Scuole Primarie ubicati nei seguenti Comuni: Scicli – Modica – Pozzallo - Ispica - Ragusa - Santa Croce Camerina – Comiso - Chiaramonte Gulfi – Vittoria”*.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.

Disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti coinvolti nelle operazioni di assegnazione per l'a.s. 2024/2025 e trasferiti nella Provincia di Ragusa, a seguito della notifica attraverso pubblicazione sul sito WEB istituzionale del MIUR *ex art. 151 c.p.c.* nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.

L'udienza dell'11 dicembre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte *ex art. 127 ter c.p.c.* Dunque, all'esito del deposito delle stesse è stata emessa la presente ordinanza cautelare.

## **2. Carenza legittimazione passiva articolazioni territoriali.**

Tanto premesso, va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Ambiti Territoriali convenuti.

Invero, l'art. 8 del D.P.R. n. 17 del 2009 statuisce che l'Ufficio Scolastico Regionale costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa e ha la rappresentanza in giudizio ma non costituisce un nuovo ed autonomo soggetto giuridico. Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di pubblico impiego del personale scolastico, sussiste unicamente la legittimazione passiva dell'amministrazione centrale dello Stato, quindi del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

## **3. Presupposti *ex art. 700 c.p.c.***

Ai fini della concessione di un provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti del *fumus boni iuris* (ovverosia della concreta probabilità che la pretesa avanzata dal ricorrente, *prima facie* fondata, possa essere accolta con la sentenza di merito) e del *periculum in mora* (cioè del fondato timore che il diritto cautelando subisca durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria un pregiudizio imminente ed irreparabile), sicché la carenza anche di uno solo di tali requisiti indefettibili è sufficiente a escludere l'accoglimento dell'azione cautelare.

#### **4. Fumus boni iuris.**

Ritiene questo giudice che sussista il *fumus boni iuris* dell'invocata tutela cautelare.

In conformità al consolidato orientamento espresso da questo Ufficio, va innanzitutto ribadita l'applicabilità dell'istituto dell'assegnazione temporanea ai dipendenti dell'Amministrazione scolastica, seppur con le peculiarità applicative legate a questo settore. Applicabilità che, pur contestata da parte resistente, si evince, in primo luogo dall'ampia lettera della norma, che, così come formulata, non consente l'esclusione di settori della Pubblica Amministrazione.

Vale ricordare che, ai sensi dell'art. 42 *bis* D. Lgs. n. 151/2001, “*1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione*”.

La norma è volta a tutelare l'unità familiare, l'esercizio delle funzioni genitoriali e il diritto dei fanciulli in tenera età di ricevere cura e assistenza materiale affettiva da parte di entrambi i genitori.

Come emerge dal tenore letterale della disposizione, al fine di contemperare tale valore con le esigenze di servizio della P.A. di provenienza, il diritto è subordinato alla sussistenza di due condizioni: che sia presente un posto vacante e disponibile presso l'amministrazione di destinazione e che la permanenza in servizio nell'originaria sede del dipendente non sia necessaria a garantirne il regolare funzionamento, sicché non sia necessario il ricorso a nuove assunzioni.

La disposizione sopra riportata in qualche modo si sovrappone (e si aggiunge) alla disciplina sui trasferimenti e sulle assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo, contenuta nel D. Lgs. n. 297/1994, che include le esigenze di famiglia, tra i titoli da valutare in materia di trasferimento (v. artt. 462 e 463), e prevede la concessione delle assegnazioni provvisorie per le *“sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute”* (v. art. 475, comma 5), comunque anche queste da attuarsi previa la compilazione di un’apposita graduatoria e nei confronti di coloro che abbiano chiesto il trasferimento e non l’abbiano ottenuto (oltre che in favore di coloro che abbiano subito un trasferimento d’ufficio).

Ora, poiché si è in presenza di una disposizione normativa sopravvenuta, l’art. 42-*bis* riportato è da ritenersi applicabile, in assenza di una disposizione escludente dalla sua portata applicativa l’ambito scolastico, seppur – per come già detto – con i necessari adattamenti in fase attuativa, tenuto conto della peculiarità del servizio scolastico. In particolare, stante l’indicata peculiarità, è da escludere che un’assegnazione temporanea, relativa ad attività di docenza, possa essere disposta per una tipologia diversa da quella del ruolo di appartenenza, atteso che a un ruolo diverso si accede attraverso una procedura comunque concorsuale (per esami e titoli o solo per titoli).

Circa l’ambito di operatività dell’art. 42 *bis* cit., la prevalente giurisprudenza cautelare ha affermato che esso costituisce istituto diverso dall’assegnazione provvisoria di fonte contrattuale – la quale, invece, è diretta a favorire la mobilità territoriale dei dipendenti in funzione delle singole e soggettive condizioni del richiedente – e che è applicabile anche ai casi di mobilità interna alla medesima amministrazione, ivi compresi i docenti dipendenti del MIUR (cfr. Tribunale di Milano, ordinanza n. 32285/2016). Come ritenuto dal Tribunale di Forlì, nell’ordinanza resa in sede di reclamo nel procedimento iscritto al n. 290/2017 R.G., *“Il beneficio di cui all’art. 42 bis è diverso da quelli previsti dalla contrattazione collettiva, come ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza di merito. L’assegnazione provvisoria (istituto disciplinato dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola) è diretta al reimpiego del personale in soprannumero e in esubero e concerne cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra. L’istituto di cui all’art. 42 bis è, invece, diverso, più ampio e generico di quello utilizzato dal contratto collettivo nazionale per l’assegnazione provvisoria. L’art. 42 bis D.Lgs 151/01 non consente di subordinare l’assegnazione temporanea del pubblico dipendente ad una analisi comparativa tra aspiranti, né, tantomeno ad una diversa individuazione delle esigenze meritevoli di tutela, operata dalla contrattazione collettiva. L’imposizione di un ambito concorsuale, con la collocazione della domanda della ricorrente in una ipotetica graduatoria, non è supportata dalla*

*norma primaria che non consente di negoziare sul riconoscimento del beneficio (come sul riconoscimento dell'analogo beneficio previsto dalla legge 104/91) poiché volta ad attuare il principio costituzionale di salvaguardia dell'unità familiare. L'ambito concorsuale è previsto esclusivamente per il riconoscimento dei diversi benefici dell'assegnazione provvisoria, fissati contrattualmente dai contratti collettivi, della durata di un anno...".*

I due istituti, seppur affini, non sono affatto sovrapponibili. L'assegnazione temporanea, a differenza di quella provvisoria: non implica una valutazione comparativa e la relativa domanda non è assoggettata ad alcun termine (quindi, può essere proposta in qualsiasi momento dell'anno scolastico); è posta a tutela di beni e interessi primari di rilievo costituzionale, rintracciabili nella tutela dell'unità familiare e nella protezione della salute psicofisica dei figli minori; le limitazioni previste dal CCNI valgono esclusivamente per i docenti che hanno presentato domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione e non per quelli che propongono istanza di assegnazione temporanea ex art 42 bis D.lgs 151/2001.

Il ricorso all'art. 42 *bis*, non è, infatti, diretto a riconoscere un beneficio al lavoratore, ma è stato concepito nell'esclusivo interesse del minore, vero soggetto debole della tutela. L'istituto ha la finalità precipua di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età, onde assicurare una crescita sana e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, garantendo, in tal modo, la massima unità familiare.

Questo Tribunale è consapevole dell'orientamento di certa giurisprudenza di merito secondo la quale l'assegnazione temporanea non potrebbe trovare spazio nell'ambito dell'amministrazione scolastica. Tuttavia, tale indirizzo si espone come inevitabile conseguenza all'insuperabile obiezione di consentire a una norma negoziale - quella del CCNI - di abrogare, tacitamente, un istituto che trova il suo fondamento direttamente nella legge, così sovvertendo l'elementare principio della gerarchia delle fonti.

Inoltre, l'applicabilità a tale settore è addirittura dimostrata dell'uso che la stessa amministrazione resistente ne ha fatto in passato nei confronti di altri docenti richiedenti (cfr. accoglimento di domande di assegnazione temporanea di cui agli all.ti 15 e 16 e del ricorso e agli all.ti dalla memoria di parte ricorrente del 10 dicembre 2024).

Infine, vale osservare come la centralità dell'istituto è stata da ultimo confermata dalla Corte Costituzionale che, con la sent. n. 99/2024, ha affermato: *"Il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell'obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell'infanzia e della parità dei genitori nell'accudire i figli. Come è stato sottolineato*

*anche dalla giurisprudenza amministrativa, il trasferimento temporaneo ha la «funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia», proteggendo quindi «i valori della famiglia, e più in generale della genitorialità, tutelati dall'art. 30 della Costituzione [...] e dal successivo art. 31 [...]» (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1418)». Sicché, negare a un'intera tipologia di dipendenti pubblici il diritto all'accesso all'assegnazione temporanea, determinerebbe un'illegittimità disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori di altri settori, nonché un'aperta violazione dei valori costituzionali citati dalla Consulta.*

Acclarata l'applicabilità dell'istituto in esame, nella fattispecie in esame la ricorrente ha dedotto che è madre di una figlia di età inferiore a tre anni, che risiede nel comune di Scicli (RG), ove il proprio coniuge svolge attività lavorativa, senza che il Ministero resistente abbia specificamente eccepito alcunché al riguardo, dovendosi pertanto ritenere le superiori circostanze incontestate.

Parte ricorrente ha, inoltre, dedotto la sussistenza, al 31 agosto, di 4 posti di insegnamento per la classe d'insegnamento, per l'anno scolastico 2024/2025, nella provincia di Ragusa (oggetto della domanda principale formulata in ricorso). Ha precisato, poi, che tale vacanza sia stata determinata dall'avvenuto trasferimento di docenti dalla provincia di Ragusa, a seguito della mobilità per l'assegnazione temporanea o per utilizzazione, verso altri Ambiti territoriali.

A fronte di ciò, l'ente datoriale ha, in maniera inconferente espresso un lungo *iter* argomentativo sostenendo che non possono essere annoverati tra i posti disponibili quelli divenuti tali per effetto delle assegnazioni provvisorie interprovinciali disposte da altre province. Tuttavia - in disparte la condivisibilità o meno dell'affermazione - tale regola varrebbe soltanto per l'attribuzione dei posti nell'ambito delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni, non anche per le assegnazioni temporanee, istituto che, come osservato, non conosce limiti se non la necessaria ricorrenza dei presupposti di legge. Con ciò, di fatto, non è stata contestata la sopravvenienza dei 4 posti disponibili al 31 agosto e di cui, dunque, l'amministrazione scolastica avrebbe dovuto tener conto nell'esaminare la domanda di assegnazione temporanea della ricorrente.

Pe contro, invece, nel provvedimento di rigetto del 9 ottobre 2024, l'Ufficio Scolastico si è limitato a negare l'applicabilità dell'istituto in oggetto al comparto scolastico, con argomentazione cui rimanda *per relationem* anche nella memoria di costituzione. Ne discende, in definitiva, che deve considerarsi provata la circostanza delle disponibilità delle cattedre, siccome dedotta da Puglisi, confermata anche dall'affermazione del Ministero convenuto secondo il quale tale vacanza ha determinato che *“al fine di consentire che a tutti gli alunni venga garantita la presenza degli insegnanti, l'Ambito di Ragusa ha assegnato (e pubblicato) gli incarichi di supplenza prima*

dell'inizio delle attività didattiche", incarichi che presuppongono inevitabilmente la disponibilità di cattedre sostenuta dalla ricorrente.

Occorre inoltre evidenziare che, nello stesso provvedimento di rigetto, l'ambito territoriale per la provincia di Ragusa non ha comunicato alcun dissenso motivato in relazione "*a casi o esigenze eccezionali*", siccome invece richiesto dall'invocato art. 42 *bis* D.lgs. 151/2001.

Da tanto consegue che il mancato accoglimento della domanda di assegnazione temporanea della ricorrente presso uno degli ambiti territoriali della provincia di Ragusa deve ritenersi illegittimo sia per la ritenuta applicabilità dell'art. 42 *bis* D.lgs. 151/2001 successivamente alle "*utilizzazioni e assegnazioni provvisorie*" sia perché non preceduto dalla previa acquisizione del dissenso da parte dell'Istituzione di provenienza.

Alla luce delle superiori argomentazioni e sulla base della *summamaria cognitio* tipica della presente fase, va pertanto ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* dell'invocata tutela cautelare.

#### **5. *Periculum in mora.***

Ciò detto con riferimento al *fumus boni iuris*, va parimenti ritenuto sussistente il *periculum in mora*.

E infatti, la ricorrente risulta risiedere a Scicli (RG) e la sua famiglia, siccome attestato in atti, è composta anche dal marito e dalla figlia minore di 3 anni, mentre la sua sede di titolarità è a Gela, con conseguente pregiudizio per l'unità familiare.

Tali circostanze appaiono sufficienti a giustificare la chiesta tutela d'urgenza, considerato che, nelle more della definizione del giudizio ordinario, potrebbero derivare alla lavoratrice pregiudizi alla vita familiare, neppure ristorabili *ex post* per effetto di una successiva pronuncia di merito, con specifico riferimento alla presenza nel nucleo familiare di figli minorenni. In particolare, avuto riguardo agli orari di lavoro e la durata degli spostamenti allegati e non contestati, appaiono significativamente compromesse l'unità e la serenità della famiglia, in considerazione della distanza tra luogo di lavoro e quello di residenza della famiglia.

Alla luce di quanto esposto, ricorre anche il requisito del *periculum in mora*.

#### **6. Conclusioni.**

In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. sia fondato e vada conseguentemente accolto.

Va, quindi, ordinato all'amministrazione convenuta di disporre l'assegnazione temporanea della ricorrente *ex art.* 42 *bis* D.lgs. 151/2001 a un posto di insegnamento per la classe di concorso A011 di scuola secondaria ubicato in uno degli ambiti territoriali della Provincia di Ragusa.

Le spese seguono al soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, impregiudicato il merito, disapplicato ogni contrastante provvedimento amministrativo, così statuisce:

**ordina** all'amministrazione convenuta di disporre l'assegnazione temporanea della ricorrente *ex art. 42 bis* D.lgs. 151/2001 a un posto di insegnamento di scuola primaria, per la propria classe d'insegnamento, ubicato nel proprio Comune di residenza (Scicli) o in uno degli ambiti territoriali della Provincia di Ragusa, secondo l'ordine contenuto nella domanda di assegnazione e nel rispetto delle disponibilità di cattedre;

**condanna** l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida nell'importo complessivo di € 2.229,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, e al rimborso di € 259,00 per spese vive, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Gela, 7 gennaio 2025

Il Giudice del Lavoro

*Vincenzo Accardo*